



Regione Toscana

Programma Regionale FESR Toscana 2021-2027

Codice CCI n. 2021IT16RFPR017

Decisione C (2022) 7144 del 03/10/2022

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

Il Comitato di Sorveglianza (in seguito denominato anche "Comitato") del Programma Regionale FESR Toscana 2021-2027:

visto il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (in seguito denominato anche "Regolamento recante disposizioni comuni o RDC");

visto l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 adottato con decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 4787 final del 15.7.2022 e, in particolare, le disposizioni ivi contenute relative ai Comitati di Sorveglianza;

visto il Programma Regionale FESR 2021-2027 approvato con decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 7144 del 03/10/2022;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 1320 del 28/11/2022 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR Toscana 2021-2027;

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1

Composizione

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o, in caso di assenza o impedimento, da suo delegato.

Ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento recante disposizioni comuni ciascun membro del Comitato di Sorveglianza ha diritto di voto. Inoltre partecipano al Comitato altri componenti in qualità di invitati permanenti e invitati per la trattazione di specifici punti o tematiche all'ordine del giorno.

Rappresentanti della Commissione Europea e di altri soggetti nazionali, così come individuati nell'atto istitutivo del Comitato di Sorveglianza, partecipano ai lavori del Comitato di Sorveglianza in veste consultiva e di sorveglianza.

Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.

I componenti del Comitato sono tenuti a comunicare alla Segreteria Tecnica, di cui al successivo articolo 11 del presente regolamento, l'indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico di riferimento, nonché ogni eventuale variazione degli stessi che dovesse intervenire nel corso dell'attuazione del Programma Regionale.

La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito e nessun rimborso è riconosciuto ai componenti. La composizione del Comitato può essere modificata anche su proposta del Comitato medesimo.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato il Valutatore Indipendente, l'Assistenza Tecnica, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno.

L'elenco dei membri del Comitato è reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito web del Programma in conformità con la previsione contenuta all'articolo 39, paragrafo 1 del Regolamento recante disposizioni comuni e in linea con modalità relative alla pubblicità dei lavori del Comitato indicate all'articolo 13 del presente regolamento.

Art. 2

Prevenzione delle situazioni di conflitto di interesse

Al fine di prevenire potenziali situazioni di conflitto di interesse i Componenti del Comitato, pena la decadenza dalla carica di membro, devono sottoscrivere apposita dichiarazione in relazione a potenziali conflitti di interessi scaturenti dalla possibilità di essere eventuali attuatori o beneficiari di progetti cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Qualora con riferimento ai punti all'ordine del giorno di una seduta del Comitato, i componenti dovessero rilevare motivi di conflitto di interesse, saranno tenuti a comunicarlo preventivamente alla Segreteria Tecnica e dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e comunque dalle decisioni riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitto d'interesse.

Art. 3

Funzioni

Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.

In conformità con le previsioni contenute all'articolo 40 del Regolamento recante disposizioni comuni il Comitato esamina:

- a) i progressi compiuti nell'attuazione del Programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;

- b) tutte le questioni che incidono sulla performance del Programma e le misure adottate per farvi fronte;
- c) il contributo del Programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per Paese che sono connesse all'attuazione del Programma;
- d) gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo 58, paragrafo 3 e il documento strategico di cui all'articolo 59, paragrafo 1 del RDC;
- e) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l'eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;
- f) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
- g) i progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica, se pertinente;
- h) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione;
- i) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari (se pertinente);
- j) le informazioni relative all'attuazione del contributo del programma al programma InvestEU conformemente all'articolo 14 o delle risorse trasferite conformemente all'articolo 26 (se del caso) del RDC.

esamina ed approva:

- a) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche;
- b) la relazione finale in materia di performance del Programma;
- c) il piano di valutazione del Programma e le eventuali modifiche dello stesso;
- d) le eventuali proposte di modifica del Programma avanzate dall'Autorità di Gestione, compresi i trasferimenti in conformità dell'articolo 24, paragrafo 5, e dell'articolo 26 del Regolamento recante disposizioni comuni.

Sempre nell'ambito dell'esecuzione delle proprie funzioni, il Comitato può rivolgere raccomandazioni all'Autorità di Gestione, anche in merito a misure volte a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari.

Il Comitato inoltre:

- approva eventuali proposte dell'Autorità di Gestione di esenzione dall'obbligo di utilizzo delle opzioni di costo semplificato in attuazione dell'articolo 53 paragrafo 2, comma 2 del RDC;
- esamina l'informativa dell'Autorità di Gestione su eventuali casi di non conformità con la Carta dei diritti fondamentali e con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, entrambe condizioni abilitanti orizzontali applicate al Programma¹, e possibili reclami riguardanti la stessa Carta e la Convenzione presentati all'Autorità di Gestione dal punto di contatto incaricato di vigilare sulla conformità del Programma con le pertinenti disposizioni della Carta dei diritti fondamentali.

¹ Cfr. allegato III del Regolamento 1060/2021 (Condizioni abilitanti orizzontali – articolo 15, paragrafo 1)

Fino a chiusura del ciclo di programmazione 2014-2020 il Comitato svolge attività di sorveglianza anche in relazione al Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020. In tale ambito, sorveglia e valuta i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi strategici, esamina ed approva le relazioni di esecuzione annuale e finale e assolve alle ulteriori funzioni di cui all'art. 110 del Regolamento (UE) 1303/2013. Nell'assolvimento di tali funzioni il Comitato agirà in conformità con il quadro regolamentare della programmazione 2014-2020. Il Presidente del Comitato ha cura di invitare alla discussione le Amministrazioni e gli Organismi interessati membri del Comitato POR FESR 2014-2020, qualora non presenti nel Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, per le decisioni e i punti all'ordine del giorno relativi al Programma 2014-2020.

Art. 4

Applicazione di alcune condizioni abilitanti durante il periodo di programmazione

Al fine di esaminare il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione, ai sensi dell'art. 40, comma 1 lettera h) del Regolamento recante disposizioni comuni, con riferimento alla condizione abilitante sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'Autorità di Gestione garantisce che le principali autorità indipendenti garanti dei diritti fondamentali dell'UE, quali ad esempio il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, il Dipartimento per le Pari Opportunità, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, siano sistematicamente invitate e coinvolte nel Comitato di Sorveglianza ogni volta che tale Comitato discuta di casi di operazioni sostenute dai Fondi non conformi alla Carta e/o di denunce riguardanti la Carta presentate conformemente alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 69, paragrafo 7 del Regolamento (UE) 1060/2021, anche al fine di individuare le più efficaci misure correttive e preventive.

Il punto di contatto incaricato di vigilare sulla conformità del Programma con le pertinenti disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea istituito dall'Autorità di Gestione parteciperà al Comitato di Sorveglianza.

Il punto di contatto avrà il compito di vigilare sulla conformità dei programmi finanziati dai Fondi e della loro attuazione con le rilevanti disposizioni della Carta, di esaminare eventuali reclami e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia, anche al fine di individuare le più efficaci misure correttive da sottoporre all'Autorità di Gestione.

In casi di accertamento di non conformità alla Carta, eventualmente anche su mandato del Comitato di Sorveglianza, il punto di contatto potrà assicurare le necessarie azioni di follow-up e, al tempo stesso, verificare che vengano poste in essere misure idonee ad evitare il verificarsi di casi analoghi in futuro.

Con riferimento alla condizione abilitante sul rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), qualora il Comitato di Sorveglianza esamini reclami / casi di non conformità, al fine di consentire una efficace azione di vigilanza sul rispetto dei principi della Convenzione UNCRPD, sarà prevista la partecipazione a tale Comitato dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Art. 5

Sostegno all'attività del Comitato di sorveglianza da parte dell'Autorità di Gestione

In conformità con quanto prevede l'articolo 75 del Regolamento recante disposizioni comuni, l'Autorità di Gestione:

- a) fornisce tempestivamente al Comitato di sorveglianza tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;
- b) provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del Comitato di Sorveglianza.

Art. 6

Convocazione e Riunioni

Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti in casi di necessità debitamente motivata.

Le riunioni si tengono presso la sede della Regione Toscana o in altra sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione. Se ritenuto opportuno o necessario, lo svolgimento delle riunioni può avvenire anche in via telematica.

Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la maggioranza semplice dei membri è presente all'inizio dei lavori.

Ai fini del raggiungimento del numero minimo per la validità delle sedute non si terrà conto di membri i cui nominativi non siano ancora stati designati.

Le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative e/o tecniche composte da rappresentanti dell'Amministrazione regionale, delle Amministrazioni centrali e della Commissione europea.

Art. 7

Ordine del giorno e trasmissione della documentazione

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri, e indicando distintamente i temi relativi al POR FESR 2014-2020 e PR FESR 2021-2027.

In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I membri del Comitato ricevono la convocazione, salvo eccezioni motivate, almeno tre settimane prima della riunione attraverso posta elettronica.

L'ordine del giorno definitivo, nonché i documenti dei quali è richiesta l'approvazione da parte del Comitato, sono trasmessi per posta elettronica almeno due settimane prima della riunione.

I membri che intendono sottoporre al Comitato eventuali argomenti o documenti li trasmettono alla Segreteria Tecnica almeno due settimane prima della riunione attraverso posta elettronica.

Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno una settimana prima della riunione.

Art. 8

Deliberazioni

Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, le deliberazioni saranno assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente, di propria iniziativa, o su richiesta di un membro, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

Art. 9

Verbali

Ogni riunione del Comitato deve prevedere un verbale. I verbali delle riunioni devono riportare oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori.

I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro un mese dalla riunione per posta elettronica. Il verbale si intende approvato se non pervengono osservazioni ostative entro due settimane dalla trasmissione del documento.

Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato di cui al successivo articolo 11 del presente Regolamento. In tal caso, l'approvazione del verbale avverrà su iniziativa del Presidente, secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo articolo 10 del presente Regolamento.

Art. 10

Consultazioni per iscritto

Nei casi di necessità motivata il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta devono essere inviati ai componenti del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro due settimane dalla data di spedizione via posta elettronica.

In caso di urgenza motivata, il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato, i quali sono chiamati ad esprimere il loro parere entro una settimana dalla data di spedizione via posta elettronica.

La mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere vale come assenso.

Il Presidente informa i componenti del Comitato dell'esito della procedura.

Art. 11

Segreteria Tecnica

Il Comitato, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale di un'apposita Segreteria Tecnica in capo all'Autorità di Gestione.

È compito della Segreteria Tecnica:

- assistere i membri del Comitato fornendo la documentazione utile al pieno assolvimento delle loro funzioni;
- raccogliere le dichiarazioni di assenza conflitto di interesse sottoscritte dai singoli componenti del Comitato;
- predisporre i verbali delle riunioni e ogni altra documentazione utile alla seduta del Comitato.

Gli oneri di funzionamento della Segreteria tecnica sono posti a carico delle risorse dell'Assistenza Tecnica del PR FESR 2021-2027 nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1060/2021 in materia di ammissibilità delle spese.

Art. 12

Gruppi di lavoro

Il Comitato di Sorveglianza può istituire gruppi di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di specifiche tematiche. Tali gruppi non possono tuttavia sostituirsi al Comitato nelle proprie funzioni.

I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso. La composizione dei gruppi di lavoro

è proposta dall'Autorità di Gestione del Programma e approvata dal Comitato, sulla base dei criteri di competenza per materia e di interesse per tema di riferimento specifico del gruppo.

Art. 13

Trasparenza e comunicazione

Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori.

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato, il presente Regolamento così come l'elenco dei membri del Comitato, i dati e le informazioni condivise, i documenti e i verbali delle riunioni approvati sono pubblicati in formato accessibile sul sito web del Programma Regionale a cura del Responsabile della Comunicazione di concerto con la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.

I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente di concerto con l'Autorità di Gestione e con il supporto operativo del Responsabile della Comunicazione del Programma Regionale.

Art. 14

Norme attuative

Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato di Sorveglianza, d'intesa con l'Autorità di Gestione.

Per quanto non espressamente qui previsto, valgono le norme del Regolamento (CE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, le disposizioni dell'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15.07.2022, le disposizioni del Programma Regionale FESR 2021-2027, approvato con decisione della Commissione C(2022) 7144 final del 03.10.2022 e le altre disposizioni regolamentari comunitarie, comunque pertinenti.

Per quanto riguarda le competenze del Comitato relative al POR FESR 2014-2020, valgono le norme del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e le pertinenti disposizioni contenute nel rispettivo Programma Regionale.